

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, previa richiesta di preventivi, del servizio di consulenza legale in materia di contratti pubblici.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita del servizio consulenza legale in materia di contratti pubblici (appalti e concessioni), volto a supportare le attività dell'Ufficio Gare e Contratti della Società con riferimento alla fase della gestione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni e dei relativi contratti, con particolare riferimento a tematiche connesse alla predisposizione degli atti delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, all'approfondimento di specifiche problematiche, agli adempimenti pubblicitari;
- b) in particolare, CAL necessita del servizio di consulenza giuridica come meglio descritto *sub* art. 1 dello Schema di Contratto (di seguito il "Servizio") per le seguenti motivazioni:
- (i) a seguito della recente sottoscrizione di Accordi con altri Enti (Accordo per la concessione IPB e Convenzione sulla variante di Goito di novembre 2021) e della imminente sottoscrizione di altri Accordi prevista per febbraio p.v. (per la Tangenziale di Bormio, la variante di Isolaccia, il Ruinon e il secondo lotto di Verdello), che coinvolgono in primo luogo e con effetti immediati l'ufficio gare, è cresciuto da subito e crescerà esponenzialmente il carico di lavoro del suddetto ufficio;
 - (ii) con la sottoscrizione degli Accordi sopra indicati si continua inoltre ad ampliare la tipologia di affidamenti (i.e. appalti di lavori, concessioni, incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di collaudo) e la complessità dei medesimi (con procedure negoziate e sopra soglia), posto che negli ultimi anni gli affidamenti della società hanno riguardato per lo più appalti di servizi e di forniture di importo inferiore a Euro 40.000;
 - (iii) l'attuale organico dell'ufficio gare si ridurrà da febbraio p.v. per le dimissioni di un addetto e il carico di lavoro dell'Ufficio Gare e Contratti non può essere sostenuto dall'organico

così ridotto a un responsabile e a n. 2 addetti, dato che l'ufficio avrà un picco lavorativo nel primo semestre 2022, con avvio concomitante della redazione della documentazione di gara afferente tutti gli accordi sopra elencati a partire da febbraio p.v.;

(iv) inoltre, in base all'attuale evoluzione normativa, dovrà essere ridisciplinata la materia dei contratti pubblici, da anni costantemente soggetta a modifiche emergenziali

- c) pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si necessita di un supporto specialistico in materia di diritto amministrativo e in particolare dei contratti pubblici (appalti e concessioni), volto a supportare le attività dell'Ufficio Gare e Contratti;

RILEVATO CHE

- d) la prestazione di cui alle precedenti lett. a) e c), meglio descritta nell'art. 2 dello Schema di Contratto, comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo *i)* il supporto nella redazione della documentazione di gara, *ii)* l'esame e l'approfondimento di specifici quesiti, *iii)* la formulazione di pareri scritti da rendere in via formale o informale (ad esempio, per via posta elettronica), *iv)* la redazione di memorandum ad uso interno od esterno, *v)* la formulazione di pareri orali (ad esempio per questioni che non necessitano di approfondimenti di studio), *vi)* l'aggiornamento di specifiche tematiche in base all'evoluzione legislativa e alla normativa di settore, *vii)* l'assistenza nella redazione/revisione dei regolamenti e dei modelli di gara in uso presso la società anche in funzione dell'evoluzione normativa e degli atti attuativi del codice; inoltre, CAL si riserva di richiedere l'occasionale presenza dell'Affidatario presso la sede della Società;
- e) trattasi di supporto giuridico non continuativo ma su specifiche tematiche, in quanto le prestazioni richieste dovranno essere erogate dall'Affidatario su specifica richiesta di CAL e per il periodo strettamente necessario all'erogazione della prestazione richiesta (c.d. "*attività a chiamata*");
- f) considerata la tipologia di prestazioni richieste, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di commisurare il corrispettivo in base ad una tariffa oraria e di prevedere una durata contrattuale consona rispetto ad un numero stimato di ore di lavoro, come di seguito specificato;

DATO ATTO CHE

- g) il Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato l'importo stimato complessivo dell'affidamento nella **soglia massima di Euro 78.200,00 (settantottomiladuecento/00)** ipotizzando (a titolo meramente indicativo) raddoppiando l'importo e la relativa durata contrattuale dell'affidamento attuale in scadenza. L'importo è corrispondente all'espletamento della prestazione da parte dell'Affidatario per 460 (quattrocentosessanta)

ore, considerando una tariffa oraria di Euro 170,00 (centosettanta/00), oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge;

- h)** la suddetta tariffa oraria oggetto di riduzione di Euro 170,00 (centosettanta/00), sulla cui base è stata calcolata la soglia massima dell'affidamento di cui alla precedente lett. g), è stata stimata dall'importo soggetto a ribasso negli ultimi affidamenti per consulenza in prestazioni simili;
- i)** si intendono forfettariamente già ricompresi nella tariffa oraria le spese generali connesse all'espletamento del servizio, ogni altro costo/spesa non espressamente escluso, e ogni attività connessa all'espletamento dell'affidamento; la tariffa oraria offerta è da intendersi fissa ed invariabile a tutti gli effetti, non soggetta a revisioni o adeguamenti, essa compensa e comprende ogni attività richiesta nell'arco temporale di durata del servizio e comprende tutte le spese connesse all'espletamento della prestazione, comprese le spese forfettarie di cui all'art. 2 del D.M. n. 55/2014, fatto salvo quanto previsto nella successiva lett. l);
- j)** l'importo stimato complessivo per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento non costituisce importo contrattuale ma si configura esclusivamente come soglia massima entro la quale l'Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni richieste, in quanto il corrispettivo sarà calcolato sulla base delle ore lavorative effettivamente svolte; il suddetto importo complessivo si intenderà esaurito al raggiungimento della soglia massima nel corso della durata, originaria o prorogata, del Contratto ovvero alla scadenza del Contratto medesimo, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto previsto alle successive lett. n) e o); nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto, anche prorogato, sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui alla precedente lett. g), CAL si riserva di chiedere, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo massimo complessivo di cui alla precedente lett. g).

Per effetto del suddetto incremento, pertanto, l'importo massimo complessivo di cui alla precedente lett. g), potrà essere incrementato fino ad ulteriori Euro 15.640,00 (quindicimilaseicentosessantaquattro) oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge;

- k)** nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, i corrispettivi contabilizzati siano inferiori alla soglia massima sopra citata, l'Affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al compenso per le attività effettivamente rese;
- l)** nel caso in cui CAL richieda l'occasionale presenza dell'Affidatario presso la sede di CAL ai fini dell'espletamento delle prestazioni, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno prevedere altresì il rimborso del puro costo delle spese di viaggio documentate e

sostenute per l'espletamento della prestazione, nel limite massimo pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00); gli importi delle suddette spese non sono computati ai fini del calcolo della soglia massima di cui alla precedente lett. g) in quanto non costituiscono corrispettivo;

DATO ATTO CHE

- m) il Responsabile Unico del Procedimento, per garantire uno svolgimento coerente e funzionale degli adempimenti da svolgere, ha ritenuto congrua una **durata contrattuale** pari a **3 (tre) anni** decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata considerando il periodo di picco lavorativo dell'ufficio gare nel primo semestre 2022, a partire da febbraio p.v., con dilazione del supporto richiesto nel periodo successivo e considerando l'attività richiesta all'ufficio gare con riferimento agli accordi sottoscritti e da sottoscrivere, fermo restando che il Contratto ha durata sino al raggiungimento del corrispettivo massimo contrattuale entro la suddetta durata del Contratto o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicato, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto indicato alle successive lett. n) e o);
- n) nel caso in cui, alla scadenza naturale del Contratto di cui alla precedente lett. m), le ore lavorative svolte dall'Affidatario non abbiano esaurito il corrispettivo massimo contrattuale, l'Affidatario si impegna, su richiesta di CAL, a prorogare il contratto fino a ulteriori **3 (tre) anni** alle medesime condizioni contrattuali e di tariffa oraria, sino ad esaurimento del corrispettivo massimo contrattuale o sino alla scadenza della proroga del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi prima (c.d. "**opzione di proroga**");
- o) nel caso in cui, alla scadenza naturale del Contratto originaria (di cui alla precedente lett. m) o prorogata (di cui alla precedente lett. n), le ore lavorative svolte dall'Affidatario non abbiano esaurito il corrispettivo massimo contrattuale e quindi sussista un importo residuo, CAL si riserva la facoltà di esercitare la proroga tecnica del contratto fino a ulteriori **6 (sei) mesi** alle medesime condizioni contrattuali e di tariffa oraria offerta, sino ad esaurimento del corrispettivo massimo contrattuale o - in ogni caso - sino alla scadenza della proroga tecnica del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi prima (c.d. "**proroga tecnica**");
- p) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che (i) all'Affidatario è richiesto il possesso di una polizza professionale conforme alle condizioni e ai massimali di cui al DM 22/09/2016, a copertura del rischio civile professionale; (ii) l'art. 7 dello Schema di Contratto prevede delle penali qualora l'Affidatario non ottemperi alle tempistiche di adempimento delle prestazioni, le quali vengono applicate detraendo il relativo ammontare dal corrispettivo dovuto e che (iii) l'importo complessivo stimato dell'affidamento rientra nella soglia dell'affidamento diretto in base al combinato disposto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/20, ritiene di non richiedere una cauzione definitiva a garanzia

della corretta esecuzione del Contratto; il Responsabile Unico del Procedimento ritiene altresì di non richiedere all'Affidatario un miglioramento del prezzo in quanto non è previsto un corrispettivo fisso contrattuale bensì una soglia massima sulla base del numero complessivo di ore offerto, con conseguente difficoltà di calcolare un miglioramento dell'importo di aggiudicazione per l'esonero dalla prestazione della suddetta garanzia;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- q) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione sostitutiva (e non il DGUE) per agevolare la relativa compilazione da parte degli operatori economici in quanto il DGUE contiene numerose voci non applicabili all'affidamento in oggetto considerata la tipologia di operatori economici che partecipano (professionisti/Associazioni professionali e non società);

CONSIDERATI

- r) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato da ultimo dalla Legge n. 120/20 di conversione del Decreto Semplificazione n. 76/2020;
- s) l'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 che elenca i servizi legali, tra cui rientrano anche i servizi diconsulenza legale a cui è riconducibile l'affidamento in oggetto, ai quali si applica il D.lgs. n. 50/2016;
- t) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- u) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*", le Linee Guida Anac n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27octies del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lettere;
- v) l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- w) l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella legge 120/2020, che disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante, in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti sotto

soglia di cui all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/16, possa procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

- x) l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge n. 120/2020, che dispone che *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”*
- y) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;*
- z) il regolamento di cui alla precedente lettera (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
- a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
 - b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
 - c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
 - d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - e. direzione dei lavori e dell'esecuzione;
 - f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

- g. collaudo e verifica di conformità;
 - h. affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
 - i. lavori riguardanti i beni culturali;
- aa)** l'iter per l'approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;
- bb)** l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”*;
- cc)** secondo quanto previsto dall'art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. n. 50/16, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento rimangono efficaci le Linee guida che non riguardano materie disciplinate dal suddetto Regolamento di cui alla precedente lett. cc) comprese le Linee Guida Anac n. 12 di seguito indicate;
- dd)** le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'“*affidamento di servizi legali*” approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 in base ai quali *i)* rientrano tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, e quindi sono sottoposti alla disciplina del suddetto codice dei contratti, tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo sopra citato e *ii)* i relativi affidamenti costituiscono appalti;
- ee)** il paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 sopra citate, in base al quale i servizi legali di valore inferiore alle soglie comunitarie [pari nel caso di specie a Euro 750.000,00] sono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie e dalle Linee Guida ANAC n. 4;
- ff)** le Linee Guida ANAC n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”* aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare l'art. 4.3.1 secondo cui *“In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice*

anche alla luce del principio di concorrenza”, che rimangono in vigore secondo quanto previsto dalla precedente lett. gg);

- gg)** *il documento ANAC di “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione” del 4 agosto 2021 ove si legge che “deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”;*
- hh)** *il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 10 dicembre 2020 secondo cui “L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice” (conforme: parere MIT 20/10/2020, n. 764);*
- ii)** *il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell’ANAC n. 4 sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto soglia” devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante erga omnes, ha affermato che “trattasi di atto amministrativo generale non vincolante che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dell’orientamento eurocomunitario e da quello nazionale”;*
- jj)** *l’art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il “Regolamento CAL”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 8 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017, in base al quale “in caso di sopravvenute modifiche della normativa comunitaria e nazionale e a decreti/linee guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta normativa verranno automaticamente sostituite da quest’ultima”;*
- kk)** *l’art. 27.1 lett. a) del Regolamento CAL, applicabile all’affidamento in oggetto in quanto relativo ai servizi e non ad affidamenti esclusi per le motivazioni sopra indicate, che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di “Affidamento dei servizi di consulenza giuridica e degli altri servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice, non esclusi ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) del Codice” prevede che “a) l’affidamento di importo inferiore a Euro 40.000 avviene con procedura*

comparativa, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi/offerte ad almeno due professionisti, ove presenti nell'Elenco di seguito specificato, in conformità alle previsioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice e delle Linee Guida n. 4/2016, individuando quale affidatario il professionista che ha offerto il miglior preventivo", in conformità alla posizione assunta dall'Anac di cui alla precedente lett. ii) ss.;

- ll) la Delibera Anac n. 123 del 10/02/2021 in base alla quale i riferimenti all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 relativi ad affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 devono intendersi estesi all'affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 75.000 [ora 139.000,00] di cui all'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 76/20;
- mm) l'art. 27.2, primo periodo, del Regolamento CAL in base al quale *"Nelle ipotesi di cui al precedente punto 27.1 lett. a) e b) i professionisti sono individuati nel rispetto del principio di rotazione delle richieste di preventivi/inviti e degli affidamenti attingendo all'elenco costituito da CAL a seguito della pubblicazione di apposito avviso ("Elenco"), secondo una valutazione qualitativa comparativa dei curricula, tenendo conto della specifica competenza ed esperienza professionale maturata negli ambiti di attività oggetto dell'affidamento, degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto del principio di rotazione"*;
- nn) l'art. 27.2, secondo periodo, del Regolamento CAL secondo cui *"Nelle more dell'aggiornamento dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c. (di seguito Avviso) pubblicato sul sito www.calspa.it, verrà utilizzato l'elenco di professionisti qualificati, pubblicato sul sito della Società e costituito a seguito della pubblicazione dell'Avviso (l'Elenco), secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 4/16"*;

CONSIDERATO ALTRESÍ CHE

- oo) tutto ciò considerato, Il Responsabile Unico del Procedimento ha definito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/20, richiedendo un preventivo a due professionisti in coerenza con le precedenti lettere;

ACCERTATO CHE

- pp) CAL ha pubblicato sul sito della Società l'elenco di professionisti qualificati costituito a seguito della pubblicazione dell'"Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da

utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.." (di seguito "Avviso") aggiornato per l'attività stragiudiziale all'istruttoria del 5 marzo 2021 (di seguito l'"Elenco");

- qq)** considerato che l'espletamento della prestazione professionale attiene all'assistenza in fase di procedura di gara per concessione di costruzione e gestione, al supporto nella redazione dello schema di convenzione e nella fase esecutiva, si richiedono le competenze in materia stragiudiziale nei seguenti ambiti: **B1** (*Appalti di lavori con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara*), **C1** (*Appalti di forniture e servizi con particolare riferimento gestione delle procedure di gara*), **A8** (*Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale*) e **A5** (*Concessioni di costruzione gestione con particolare riferimento alla gestione delle procedure di gara*);
- rr)** i professionisti iscritti all'Elenco CAL e competenti negli ambiti richiesti dal servizio di consulenza in oggetto e sopra riportati sono gli avvocati Belfiore Fabrizio Carmelo, Cuppone Antonio Cosimo dello Studio legale Cuppone e partners, Di Tolle Marco Luigi, Ferrari Giuseppe Franco, Fidanzia Sergio dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Frau Rossana, Gianni Giuseppe, Gigliola Angelo dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Maccarrone Daniele, Meroni Valentina, Marone Francesco dello Studio Legale RCCD, Pini Rolando, Pistone Valentina, Quaglia Mario dello Studio Legale Quaglia Gaggero, Salvemini Leonardo, Valaguzza Sara e Zoppolato Maurizio Piero dello Studio Legale Zoppolato & Associati;
- ss)** nel caso di specie, nell'ambito dei suddetti professionisti, il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione dell'affidatario uscente ed in considerazione del precedente affidamento per l'ambito stragiudiziale, ha quindi effettuato una comparazione basata sulla valutazione qualitativa dei *curricula vitae* dei professionisti e ha individuato quali soggetti idonei cui richiedere un apposito preventivo l'**Avv. Belfiore Fabrizio Carmelo** e l'**Avv. Maccarrone Daniele** per le motivazioni di seguito indicate:
- 1. Avv. Fabrizio Carmelo Belfiore**, competente negli ambiti sopra richiesti (cfr. Allegati 4/A e 4/B), ha prestato attività di consulenza stragiudiziale nell'ambito della gestione delle procedure di gara in favore di imprese operanti in ambito nazionale ed internazionale nonché di pubbliche amministrazioni locali, partecipando alle operazioni pubbliche di gara verificandone la corretta gestione ed il rispetto della normativa di settore, con particolare riguardo alla corretta predisposizione dei bandi di gara, alla disciplina in tema di nomina dei componenti delle commissioni di gara, al giusto procedimento di gara ed alle attività successive alla chiusura delle attività di gara. Tra gli appalti di servizi ha seguito anche appalti di manutenzione e di globale service, ossia di tipologie di appalti di cui potrebbe occuparsi CAL in base ai nuovi accordi da sottoscrivere.

Inoltre, l'Avv. Belfiore è autore di rassegne, tra l'altro, in materia di appalti di servizi;

2. Avv. Daniele Maccarrone, competente negli ambiti sopra richiesti (cfr. Allegati 4/A e 4/B), ha prestato assistenza ad enti pubblici e privati nell'ambito delle procedure di gara per la scelta del contraente in appalti di lavori, servizi e forniture.

L'avvocato è, inoltre, Professore a contratto dal 2010 ad oggi nella materia dei contratti della Pubblica Amministrazione per l'Università di Bolzano ed è Relatore abituale in tema di diritto amministrativo e segnatamente dei contratti della Pubblica Amministrazione in conferenze, corsi di formazione e master di specializzazione organizzati da enti pubblici e privati.

Infine, l'Avv. Maccarrone ha svolto incarichi di Pubbliche Amministrazioni quali, tra i più recenti, per Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., Serenissima Trading S.r.l., Serenissima Costruzioni S.p.A., Comune di Bardolino, Provincia di Verona, Comune di Illasi, Comune di Malcesine, Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Comune di Isola Rizza ed Autostrada A4 Holding;

VISTI

- tt)** *Richiesta* la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di CAL, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- uu)** l'Atto del 31 gennaio 2022 (Prot. AD-310122-00001), con cui l'Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe;
- vv)** la "*attivazione ufficio gare e contratti*" del 21 gennaio 2022;

RITENUTO

- ww)** che l'affidamento del servizio legale in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme sopra richiamate;
- xx)** secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, i Professionisti indicati *sub* lett. ss) quali soggetti idonei ai quali richiedere un preventivo in riduzione rispetto alla tariffa oraria massima stimata di cui alla precedente lett. g), pari a Euro 170,00;

DETERMINA

1. per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate, di individuare i Professionisti di cui alla precedente lett. ss) quali soggetti qualificati cui poter affidare il servizio in oggetto;
2. di prevedere una durata contrattuale pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data contenuta nella richiesta di esecuzione anticipata, fermo restando che il Contratto ha durata sino ad

esaurimento dell'importo complessivo dell'affidamento entro la durata del Contratto o sino alla data della naturale scadenza del Contratto sopra indicata, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo che nel caso in cui, alla scadenza naturale del Contratto l'importo corrisposto all'affidatario sia inferiore alla soglia massima di cui al successivo punto 3, l'Affidatario si impegna, su richiesta di CAL, a prorogare il contratto fino a ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contrattuali e di tariffa oraria offerta (c.d. "opzione di proroga") sino al raggiungimento della suddetta soglia massima o alla scadenza naturale del Contratto prorogato, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale proroga tecnica di cui alla precedente lett. o);

3. di prevedere quale importo massimo complessivo dell'affidamento l'importo di **Euro 78.200,00 (settantottomiladuecento/00)**, oltre di CPA e IVA nelle misure di legge; calcolato considerando la tariffa oraria di Euro 170,00 - oggetto di riduzione, corrispondente a titolo indicativo a 460 ore lavorative, oltre l'importo complessivo di Euro 15.640,00 quindicimilaseicentosessantaquattro) oltre C.P.A. e IVA nelle misure di legge nel caso di esercizio della facoltà di cui alla precedente lett. j); i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00;
4. di riconoscere il rimborso del puro costo delle spese di viaggio documentate e sostenute per le riunioni richieste presso la sede di CAL, nel limite dell'importo massimo pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00);
5. di richiedere ai Professionisti di cui al punto 1 un preventivo in riduzione rispetto alla tariffa oraria di cui al precedente punto 3 posto a base della Richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio in oggetto;
6. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l'affidatario del servizio nel Professionista che presenta il miglior preventivo, ossia l'offerta con la minor tariffa oraria, ferma la soglia massima di importo contrattuale di cui al precedente punto 3;
7. di approvare la Richiesta di preventivo ed i relativi allegati, compreso lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
8. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

- 1) Elenco aggiornato al 5 marzo 2021;
- 2) Curriculum vitae dell'Avv. Belfiore;
- 3) Curriculum vitae dell'Avv. Maccarrone;
- 4) Richiesta di preventivo e relativi allegati.

Milano, 02 febbraio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore Amministrativo

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 27 aprile 2022